

1976) 97 et A. GUARINO, in *Labeo* 35 (1989) 267 sq. ⁵Sur la longue période qui sépare la constitution de 381 (CI. 1.1.2) de celle de Théodose II de 448 (h.t. 3) voir l'ingénieuse explication proposée pp. 231-236. ⁶CI. 1.12.5, juillet 451 (pp. 276-282); 1.2.12.1, 12 nov. 454 (pp. 278 sq.); 1.1.4, 7 février 452 (p. 256 sq.); 1.3.23 (p. 288-293); 1.5.8, 457 et 1.7.6, juin 452. ⁷Voir en particulier les constitutions de 7 février 452; du 13 mars 452 et deux constitutions de juin 452 (pp. 282-302). ⁸Voir pp. 225-227; 284-287. ⁹Voir pour l'*exemplum sacrae legis* de 449 (A.C.O. 2.3.1) pp. 224-231. ¹⁰Voir par exemple CI. 1.2.12.1, 12 novembre 451 (pp. 278-281) et CI. 1.3.23 (pp. 288-293). ¹¹CI. 1.1.4 (pp. 252-275); 1.12.5 (pp. 276-277) ou l'édit di 18 juin 452 (A.C.O. 2.1.3, 122-124 et 2.3.2, 90; pp. 294-300).

I «PITHANÀ» TRA LABEONE E PAOLO.

1. Non dico sin da adesso che il libro mi è piaciuto, sia per cura di indagine sia per serenità di giudizio, perché non voglio sottrarre al lettore la «suspense», cioè (come dicono i poverelli) l'attesa di conoscere il giudizio finale di questa mia «lettura». Avverto solo che il saggio di cui farò cenno nei capoversi seguenti è stato pubblicato da Wanda Formigoni, dopo altri più brevi studi parziali dedicati all'argomento, col titolo *Πυθανῶν a Paulo epitomatorum libri VIII* e col sottotitolo *Sulla funzione critica del commento del giurista Iulius Paulus* (Giuffrè ed., Milano 1996, p. VI-189).

Il problema è notissimo. Dato che Labeone abbia redatto un certo numero di libri *pythanon* e che due secoli dopo Paolo abbia steso di quei libri l'*epitome* raccolta in sede di palingenesi da L. *Lab.* 193-226 (cui vanno aggiunti i frammenti non sicuramente paolini n. 227-228), che cosa si intende per *pythanà* e che senso dare agli *immo*, agli *immo contra*, ai *falsum est* ecc. delle note di commento di Paolo?

Secondo la Formigoni, che si adegua su questo primo punto ad un lucido studio del Talamanca (*I «pythanà» di Labeone e la logica stoica*, in *Iura* 26 [1975] 1 ss.), i *pythanà* labeoniani furono delle massime formulate dal giurista augusteo col metodo della logica stoica e nello schema del periodo ipotetico, a mo' di concise apodosi giuridiche in corrispondenza a precise protasi di fatto. Soluzioni che peraltro Labeone non riteneva certe e definitive, ma «verosimili», cioè irrefutabili solo allo stato dello sviluppo del diritto dei tempi suoi, in ciò aderendo alla cautela suggerita un secolo prima da quel suggestivo precursore del Popper che fu Carneade di Cirene. Dal canto suo Paolo, sempre secondo la Formigoni, avrebbe operato una scelta delle massime labeoniane, non per metterne in discussione il buon fondamento, ma per segnalare (con vigore, ma non in polemica) talune varianti che ad esse potevano opporsi sopra tutto in vista di una più articolata e diversa formulazione delle protasi. Poco credibili i dubbi finora

avanzati circa la genuinità dell'opera labeoniana o dell'epitome paolina, peraltro non esente da qualche minima interpolazione postclassico-giustiniana. I suoi frammenti sono tutti sottoposti dalla Formigoni ad attenta esegesi (una esegesi che forse si sarebbe giovata della lettura di Guarino, *La condanna nei limiti del possibile*² [1972] 70 ss., a proposito di D. 23.3.84, e di Curzi, *La struttura del «postliminium»* [1996] 259 ss., a proposito di D. 49.15.28).

2. A mio avviso personale, è doveroso sgombrare il campo di indagine dalla fantasia che i *Pitbanà* non siano stati opera di Labeone, che la loro *epitome* non sia stata fatta da Paolo e, sopra tutto, che Paolo ce l'avesse con Labeone.

La Formigoni (p. 1-17) fa molto bene a contrastare queste tre ubbie di certa dottrina: cosa abbastanza facile per le prime due, molto più difficile per la terza, essendo quest'ultima tra le maggiormente diffuse, sino a toccare punte, a volte, di sorprendente infantilismo. La via sulla quale la seguirei con meno convinzione è quella (peraltro, spesso solo esitantemente tracciata) di un Paolo che «quasi mai» (cfr. p. 162) contesta nella sostanza le affermazioni di Labeone. In realtà la contestazione vi è quasi sempre, ed a volte è anche molto recisa (anche se non proprio acida). Di fronte ad essa non bisogna chiudere gli occhi, ma bisogna tentare di darsene un ragionevole «perché».

Il mio «perché» (agevolato, devo dirlo, proprio dalla lettura delle pazienti esegesi, anche se un tantino troppo conservative, dedicate dalla Formigoni agli squarci dell'*epitome* paolina) si riassume, a farla breve, in questi tre punti.

Primo: a parte il fatto che lo stesso Labeone, intestando la sua opera *Pitbanà*, non si era illuso di regalare ai posteri un oraziano «*monumentum aere perennius*», nei due secoli trascorsi tra i suoi e i tempi di Paolo il pensiero giurisprudenziale romano si era ovviamente arricchito di nuove esperienze e di ulteriori approfondimenti, dei quali sarebbe stato stolto Paolo a non tener conto nella sua *epitome*.

Secondo: l'*epitome* di Paolo non era una riedizione e nemmeno un riassunto dell'originale labeoniano (del quale circolavano ancora copie tra i giuristi dell'epoca sua, come ci induce a credere Ulpiano, 48 *Sab. D.* 46.4.8.2), ma era piuttosto una scelta delle opinioni ivi contenute in ordine a casi da considerarsi ancora di interesse attuale.

Terzo: nell'operare la sua scelta dei *Pitbanà* di Labeone, Paolo non guardò alle opinioni tuttora pienamente accoglibili (opinioni per la conoscenza delle quali sarebbe stata sufficiente la lettura diretta dell'opera labeoniana), ma espose ed esaminò ovviamente, da giurista di grido qual era, solo le opinioni che, a mente sua o in considerazione dei passi in avanti compiuti frattanto dal pensiero giurisprudenziale romano, fossero da integrare, da rettificare o da ritenere ormai superate.

3. Per concludere, i *libri* dedicati da Paolo ai *Pitbanà* di Labeone non furono manifestazione sussiegosa (e, tutto sommato, sciocca) di superatissima divergenza scolastica dalle impostazioni di base della scuola proculiana, o di antipatia verso Labeone, o di malumore ai limiti della buona fede, o di caccia all'errore, o di foga polemica, o di critica puntigliosa, o di reazione personalistica, o di replica sul piano essenzialmente filosofico, o di che altro è stato detto o insinuato dalla giusromanistica moderna.

Vero è che l'andatura ed il tono sono diversi da quelli dei *libri ad Plautium, ad Neratium, ad Sabinum, ad Vitellium*, ma è pur vero che i *pitbanà* labeoniani avevano strut-

tura secca e concisa di aforismi, divenuti col tempo quasi indiscussi apoftegmi, e che di alcuni di essi (non di tutti) Paolo voleva scuotere l'autorevolezza usando i termini adeguatamente robusti richiesti dal rispetto dovuto al principio che «*veritas est filia temporum*» (cfr. Gell. 12.11.7). Né è il caso di dimenticare che non sempre «il tono fa la musica» e che, può capitare a tutti (a me è capitato, e me ne dolgo) di usare talvolta contro il peccatore le parole dure che merita (forse) il peccato.

D'altra parte, che Paolo non tenesse sempre a freno la lingua è cosa risaputa ed è confermato, ad esempio, dal notissimo passo (54 ed. D. 41.2.3.23) in cui egli si lascia andare ad un «*ineptissimum est*» nei confronti di una tesi espressa niente po' po' di meno che da Q. Mucio Scevola. Non mi sembra equanime qualificare perciò il giurista severiano, come fa l'Hotomanus (François Hotman), «*homo litigiosus, natura controversus et hostis antiquis iurisconsultis*». Suvvia.

ANTONIO GUARINO

SULLA GIURISPRUDENZA DEL PRIMO PRINCIPATO.

1. Sembrerà strano che si proponga, dopo qualche anno dalla pubblicazione, una 'lettura' dell'ultimo volume della 'trilogia' di Richard A. Bauman sul ruolo politico dei giuristi romani (*Lawyers and Politics in the Early Roman Empire* [C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1989] p. XXXI-336)¹. L'autore delle presenti pagine, pur tempestivamente invitato a scrivere una recensione, ha avuto modo di sottoporre il libro ad un'analisi compiuta e distesa solo di recente, per una particolare sua ricerca. Sicché potrebbe giustificare il ritardo con una famosa frase di Goethe: «*Ein Buch wird doch immer erst gefunden, wenn es verstanden wird*»².

In ogni caso, l'indagine di Bauman è di quelle che con il trascorrere del tempo non perdono d'individualità, annegando nelle nebbie del passato. Continua a delinearci con tutti i pregi e i difetti: a cominciare da un modo di 'far storiografia' che di per sé è altamente apprezzabile, ma qui si realizza con qualche confusione fra 'indagine storica' e 'romanzo storico', legata per di più a forme abbastanza vaghe di 'psicologismo' interpretativo. Pare quindi opportuno ridiscutere dell'opera, in considerazione se non altro della sua 'effettività' fra gli antichisti.

A proposito anzi di questa 'effettività', sono da considerare le particolari implicazioni per il settore romanistico: perché il libro è in bilico fra momento letterario e momento giuridico, costruito spesso a livello di 'storia esterna', senza un reale interesse agli eventuali modi di realizzazione del 'politico' nel concreto agire tecnico del giurista